R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro

in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**

all'udienza del **2 novembre 2022**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al r[redacted] del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2021**, vertente

TRA

[redacted] ma elettivamente domiciliata in Grosseto via San Martino 38 presso lo studio dell'avv. Michele Mensi che la rappresenta e difende in giudizio unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Lavinia Mensi, come da procura speciale in atti telematici.

RICORRENTE

E

MINISTERO dell'ISTRUZIONE della UNIVERSITA' e della RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Michele Mazzola, Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Grosseto.

CONVENUTO

OGGETTO: ricongiungimento familiare.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Ricorrente: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Grosseto, contrariis reiectis:*

- Accertarsi e dichiararsi il diritto al ricongiungimento familiare di cui alla L. 266/1999 in forza dell'intervenuto trasferimento d'autorità del coniuge militare.

- In subordine: Accertarsi e dichiararsi, previa disapplicazione della normativa nazionale perché il diritto delle ricorrenti a che sia considerato utile ai fini del compimento del quinquennio di permanenza obbligatoria nella sede di titolarità il periodo di pregresso servizio a tempo determinato sulla medesima c.d.c.,;

- Per l'effetto, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità del personale docente, relativa al trasferimento interprovinciale per le operazioni di mobilità nell'anno 2020 e 2021 con l'individuazione della sede di titolarità viciniore a quella lavorativa del coniuge.

- Con rifusione delle spese di lite"

Convenuto: *"si chiede la reiezione del ricorso in epigrafe perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese diritti e onorari.".*

FATTO E DIRITTO

[redacted]; in subordine che le venisse riconosciuto il pregresso servizio svolto a tempo determinato sulla medesima classe di concorso ai fini del compimento del quinquennio di permanenza obbligatoria nella sede di titolarità con conseguente diritto a partecipare alla procedura di mobilità con individuazione della sede viciniore rispetto a quella lavorativa del marito.

2. Si costitutiva il M.I. che contestava in fatto e in diritto l'avversa domanda.

3. All'odierna udienza – ritenutane la natura documentale - la causa è stata decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.

***

4. Partendo dalla norma che prevede il vincolo di permanenza, va detto che si tratta di previsione che - lungi dal risolversi nel trattamento discriminatorio o semplicemente differenziato di categorie in condizioni iniziali omogenee - tende a garantire il valore della continuità didattica, tante volte disatteso, assicurando, almeno per un certo

tempo, l'obbligo di permanenza del nuovo immesso in una specifica realtà scolastica, arginando in tal modo il noto fenomeno del cd. "turismo" connesso alla mobilità dei docenti. Così l'art. 1 dell'O.M. 182 del 23.3.2020 ha fatto applicazione della previsione dell'art. 13, co.3, del D.l.vo 59/2017 (nel testo allora vigente a decorrere al 1.1.2019 giusta le modifiche introdotte dalla lett. m) del comma 792 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145). Tale disciplina è stata poi estesa a tutte le successive immissioni in ruolo alla luce di quanto stabilito dal co. 17 *octies* dell'art. 1 del D.l. 29 ottobre 2019, n. 126 (convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159), norma che ha modificato quindi il co. 3 dell'art. 399 del T.U. sulla scuola, di cui al D.l.vo 16 aprile 1994, n. 297, nel seguente modo: "*3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico".*

Il cd. decreto sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella L. 23 luglio 2021, n. 106) all'art. 58, co.2 lett.f), ha stabilito che "al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici" e al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 , le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni". Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità' didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilita' non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità' in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilita' relative all'anno scolastico 2022/2023".

La ricorrente assume, ma non comprova, d'essere stata soprannumeraria ai sensi dell'art. 13, co. 3, del D.lgs., circostanza negata dalla resistente.

Ad ogni modo va disattesa la lettura della previsione in esame secondo la quale il vincolo cadrebbe definitivamente una volta che si sia registrato un caso di esubero o soprannumero; del pari vanno disattesi i dubbi di compatibilità della norma con il sistema comunitario o costituzionale interno.

La previsione della durata minima richiamata dall'art. 13, co. 3, D.L.vo 59/2017 cit., come modificata e temporalmente ridotta dall'art. 58, co. 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 convertito nella L. 23 luglio 2021, n. 106 ("*Il docente e' tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri due anni , salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso*"), si applica alla sede di prima destinazione anche laddove questa sia modificata per il sopravvenire di una delle circostanze lì indicate. In altre parole, la sopravvenienza del fattore legittimante la modifica della sede di prima destinazione non vale a escludere in via definitiva il vincolo di permanenza perché in tal modo si sacrificherebbe il valore della continuità didattica e si frusterebbero le finalità cui mirava il legislatore. Esso vale invece solo per la prima modifica ovvero quella necessitata dalla sopravvenienza. Tale lettura è confortata anche dalla previsione generale di cui al TU sopra richiamato laddove si fa riferimento alla sopravvenienza "(...)*successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico"(...)* come fattore quindi eccezionale che opera di volta in volta, caso per caso e annualità scolastica per annualità.

Non solo. Tale lettura è confortata dall'art. 22 del CCNI mobilità e in particolare dal suo co. 4 laddove si fa riferimento al caso di accoglimento della sola domanda condizionata successivamente al verificarsi della sopravvenienza e si stabilisce che, in tal caso, il docente si considera a tutti gli effetti trasferito d'ufficio. Tale previsione legittima quanto qui si va sostenendo: l'unico caso in cui si deroga alla sussistenza del vincolo nella sede indicata in sede di mobilità dopo la sopravvenienza (esubero, soprannumero, handicap) è proprio quello in cui il docente indichi nella domanda di mobilità una sede diversa da quella, ad esempio, ove egli si trovi in soprannumero, ma condizioni tale seconda scelta al venir meno della condizione ostativa.

5. Il legislatore del decreto sostegni bis ha inteso – come detto - mantenere fermo il vincolo per i docenti reclutati dal concorso di cui al DDG 85/2018 con decorrenza

1.09.2019 e per tutti gli immessi in ruolo dal 1°.9.2020. La modifica introdotta da tale decreto è intervenuta infatti esclusivamente sulla durata del vincolo, mantenendo ferme le ipotesi di deroga al vincolo stesso già previste dall'art.399 comma 3 del D.Lvo 297/94 per i casi di soprannumero ed per le ipotesi di cui all'art.33 commi 3 e 6 della L.104/92, ma soprattutto, lasciando invariato il divieto di partecipare alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

La docente è stata immessa in ruolo da scorrimento di graduatoria del concorso come comprovato dalla produzione ministeriale e confermato dalla stessa ricorrente nelle note conclusive depositate in data 18.10.2022 (vd. pag. 2 delle memorie).

Ella pertanto è soggetta al vincolo minimo di permanenza.

6. La valutazione del pregresso periodo pre ruolo.

L'obiettivo del raggiungimento della permanenza minima può conseguirsi anche attraverso la valorizzazione degli anni di precariato scolastico, oltre che attraverso il periodo svolto dopo l'assunzione a tempo indeterminato.

Tale approdo deve ritenersi legittimato dall'interpretazione costante della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, che prevale sul diritto interno laddove la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato.

Ne consegue il dovere di pareggiare, anche sotto il profilo del vincolo di permanenza minima, il trattamento tra chi a scuola ha lavorato a tempo determinato e chi invece a tempo indeterminato. Deve essere quindi dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo svolti nella medesima istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso ai fini del raggiungimento del vincolo minimo di permanenza.

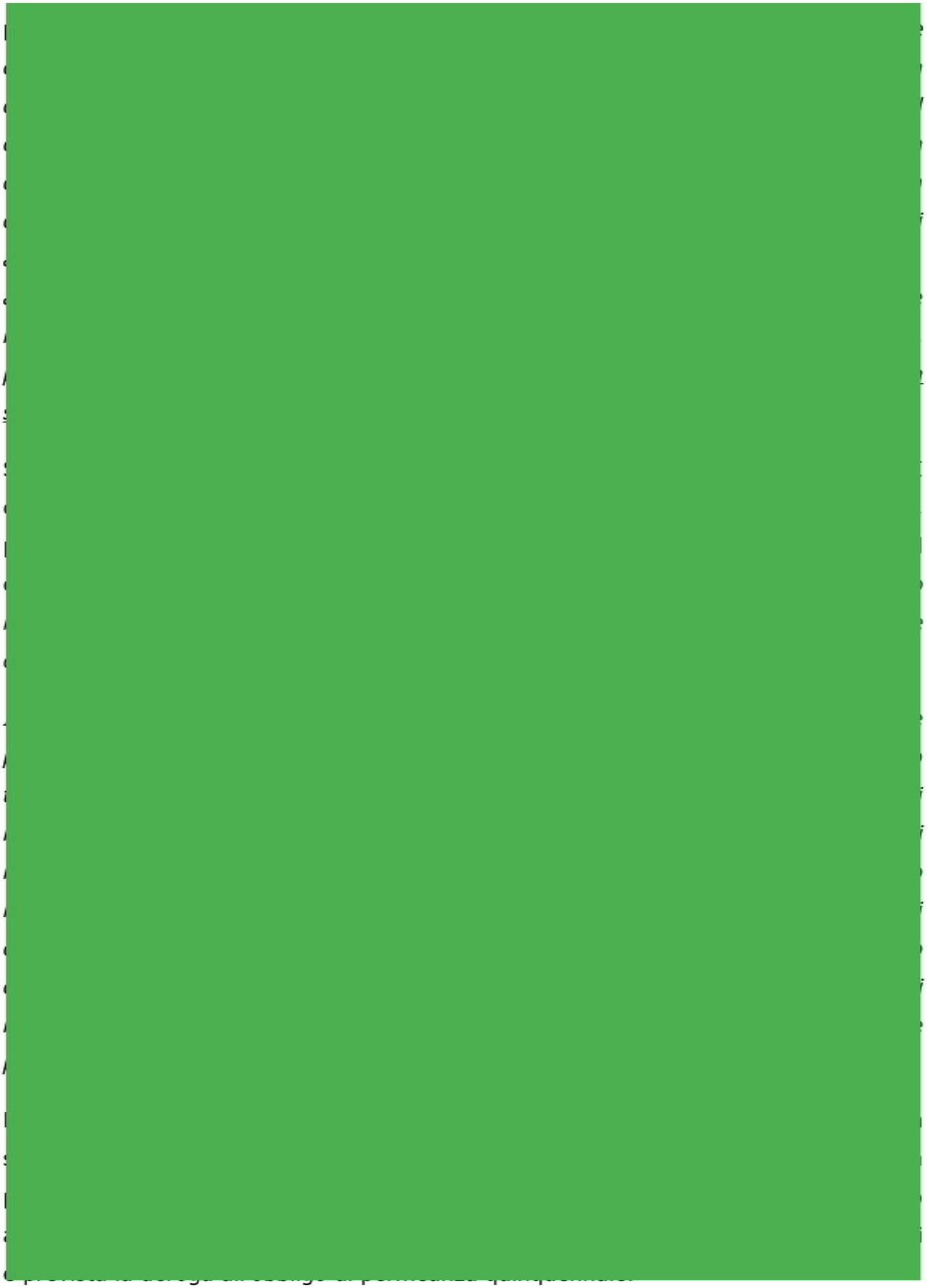

7. Il ricorso può dunque essere accolto nei solo limiti di cui sopra.

In ragione della peculiarità e novità della vicenda e del circoscritto accoglimento della domanda, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento degli anni di servizio pre ruolo svolti nella medesima istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso ai fini del raggiungimento del vincolo minimo di permanenza;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Grosseto, 2.11.2022

IL GIUDICE

I

L

G